



## CORTE DEI CONTI

### SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA

Nella camera di consiglio del 6 febbraio 2024, composta dai Magistrati:

Salvatore PILATO	Presidente
Adriana LA PORTA	Consigliere
Giuseppe GRASSO	Consigliere
Tatiana CALVITTO	Primo Referendario
Antonio TEA	Referendario
Giuseppe VELLA	Referendario
Antonino CATANZARO	Referendario - relatore
Massimo Giuseppe URSO	Referendario
Giuseppe DI PRIMA	Referendario

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

VISTO l'art. 2 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, nel testo sostituito dal decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il testo unico delle leggi sugli enti locali e successive modificazioni (TUEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; visto l'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006); visto, in particolare, l'art 1, comma 610, della stessa legge 23 dicembre 2005, n. 266, il

quale espressamente dispone che le disposizioni della predetta legge “sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti”;

VISTO, in particolare, l’art. 148 del citato T.U.E.L., novellato dall’art. 3, co. 1 sub 2), del D.L. n.174/10.10.2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012, in seguito modificato dall’art.33, co.1, del D.L. n.91/24.6.2014, convertito con modificazioni dalla L. n.116/2014;

VISTE le Linee guida per il referto annuale dei Presidenti delle Province e dei Sindaci dei comuni con popolazione oltre 15.000 abitanti sul funzionamento del sistema dei controlli interni per l’anno 2019, approvate dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 19/SEZAUT/2020/INPR, anch’esse prevedenti la possibilità di adattamenti dello schema di relazione da parte delle Sezioni regionali, tenuto conto delle peculiarità degli enti controllati e delle singole realtà locali;

VISTA la consequenziale deliberazione di questa Sezione n. 134/2020/INPR;

VISTO il referto del Comune di Aci Castello (CT) sulla regolarità della gestione e sull’adeguatezza ed efficacia del sistema dei controlli interni (art. 148 TUEL) relativamente all’anno 2020, inviato con nota del 14.02.2022, acquisita al prot. C.d.c. n. 1248 del 14.02.2022;

VISTO il referto del Comune di Aci Castello (CT) sulla regolarità della gestione e sull’adeguatezza ed efficacia del sistema dei controlli interni (art. 148 TUEL) relativamente all’anno 2021, trasmesso con nota del 12.01.2023, acquisita al prot. C.d.c. n. 0241 del 12.01.2023;

VISTA la relazione del Magistrato istruttore, prot. 1410 del 2 febbraio 2024;

VISTA l’ordinanza del Presidente della Sezione di controllo n. 2 del 24 gennaio 2024 con la quale la Sezione è stata convocata, nell’odierna adunanza;

UDITO il relatore, Referendario Antonino Catanzaro;

ha adottato la seguente

#### DELIBERAZIONE

Ai fini della verifica di cui all’art. 148 del Tuel, si formulano le seguenti osservazioni in ordine ai referti del Comune di Aci Castello (CT) relativi agli esercizi 2020 e 2021.

Con nota del 14.02.2022, acquisita al prot. C.d.c. n. 1248 del 14.02.2022, il Sindaco ha trasmesso il referto annuale sul funzionamento dei controlli interni (art. 148 TUEL) per

l'esercizio **2020**, secondo le linee guida approvate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti con la deliberazione n. 12/SEZAUT/2021/INPR.

Con nota del 12.01.2023, acquisita al prot. C.d.c. n. 0241 del 12.01.2023, il Sindaco ha trasmesso il referto annuale sul funzionamento dei controlli interni (art. 148 TUEL) per l'esercizio **2021**, secondo le linee guida approvate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti con la deliberazione n. 16/SEZAUT/2022/INPR.

Dall'esame della documentazione pervenuta, sono emersi, allo stato degli atti, i seguenti profili di criticità.

## **1. IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI**

L'esame della sezione introduttiva, riguardante il complessivo funzionamento dei controlli interni, poi esaminato in dettaglio nelle sezioni successive, ha evidenziato che:

- Il regolamento sul funzionamento dei controlli interni non risulta pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente;
- Il rapporto tra il numero di report periodici previsti/programmati negli anni 2020 e 2021, e il numero di report effettivamente prodotti, risulta soddisfacente (cfr. quesito n. 1.1 del questionario 2020 e quesito n. 2 del questionario 2021);
- L'Ente ha dichiarato che, in entrambi gli anni, sono intervenute segnalazioni da parte del responsabile per la trasparenza, ai sensi dell'art. 43, comma 5, d.lgs. n. 33/2013, circa il mancato o parziale adempimento degli obblighi di pubblicazione: tuttavia non sono stati chiariti i dettagli di tali segnalazioni (cfr. quesito n. 1.3 del questionario 2020 e 3 del questionario 2021);
- L'Ente ha riscontrato, in entrambi gli anni, criticità di livello basso in relazione al controllo di regolarità amministrativa e contabile, al controllo di gestione, al controllo strategico e al controllo sulla qualità dei servizi (cfr. quesito n. 1.4 del questionario 2020 e quesito n. 4 del questionario 2021);
- il personale assegnato all'attività dei controlli interni risulta adeguato, considerato che il valore F.T.E. medio è pari a 1,5, nel 2020, e a 1,3, nel 2021 (cfr. quesito n. 1.5 del questionario 2020 e quesito n. 5 del questionario 2021) (l'equivalente a tempo pieno - F.T.E. *Full-Time Equivalent* - è una unità di misura corrispondente al

carico di lavoro di un dipendente a tempo pieno. Rappresenta un valore pari al numero dei lavoratori a tempo pieno di un'azienda e viene calcolato sommando tutte le ore lavorative erogate dal personale in un anno, part-time e full-time, e dividendo poi il risultato ottenuto per il numero delle ore di lavoro di un dipendente a tempo pieno. In questo modo è possibile determinare lo sforzo necessario per compiere un progetto espresso in FTE, a prescindere dal numero reale dei dipendenti e dalle variazioni delle ore lavorative in un dato periodo);

- L'Ente NON ha effettuato modifiche in funzione di una maggiore integrazione e raccordo dell'intero sistema dei controlli interni.

## 2. CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Il controllo in oggetto è volto a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, secondo quanto stabilito dall'art. 147 *bis*, commi 1 e 2 del Tuel.

Tale tipologia di controllo è, infatti, assicurato sia nella fase preventiva di formazione dell'atto che in quella successiva. L'art. 147-bis configura una forma di autotutela dell'Amministrazione e di auditing interno sulle determinazioni di spesa, che rafforza l'intero sistema dei controlli e rende imprescindibile l'applicazione dei tradizionali principi di conformità a legge, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Agli esiti del controllo, relativamente agli esercizi 2020 e 2021, si rileva che:

- L'Ente ha dichiarato di aver utilizzato, quale tecnica di campionamento degli atti amministrativi da sottoporre a controllo successivo, l'estrazione causale semplice (cfr. quesito n. 2.3 del questionario 2020 e quesito n. 3 del questionario 2021).

**In merito, è opportuno che l'Ente provveda a sottoporre a controlli più stringenti i settori in cui sono emerse criticità nei precedenti esercizi, tenendo conto degli esiti del controllo di gestione e del controllo preventivo di regolarità contabile, relativi all'esercizio precedente.**

L'esistenza di tale profilo problematico risulta ulteriormente confermata dal fatto che gli esiti del controllo preventivo di regolarità contabile effettuato nell'anno precedente NON hanno influito sulle modalità di estrazione degli atti da sottoporre

a controllo successivo di regolarità amministrativa (cfr. quesito n. 2.5 del questionario 2020 e quesito n. 5 del questionario 2021);

- L'Ente ha dichiarato che, nell'anno 2020, gli atti sottoposti al controllo di regolarità amministrativa e contabile rappresentano il 9,53% del totale; nell'anno 2021, tale dato si riduce lievemente al 8,8% circa del totale (cfr. quesito n. 2.6 del questionario 2020 e quesito n. 6 del questionario 2021).

Nell'anno 2020, l'Ente ha provveduto a sanare tutte le irregolarità rilevate; nell'anno 2021, invece, sono state individuate 5 irregolarità, non sanate;

Non si rilevano ulteriori criticità.

### **3. CONTROLLO DI GESTIONE**

Tale forma di controllo consiste nell'insieme di strutture, metodiche, procedure e altre misure del servizio di controllo interno, idonee a garantire lo svolgimento delle funzioni in modo regolare, economico, efficiente ed efficace e la produzione di risultati e servizi di qualità compatibili con le finalità dell'organizzazione.

Il controllo di gestione è, dunque, la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la qualità dei servizi offerti, costituisce lo strumento finalizzato a verificare la funzionalità dell'ente, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'attività di realizzazione degli obiettivi.

In relazione agli esiti del controllo, relativo agli esercizi 2020 e 2021, si rileva che:

- Gli indicatori utilizzati ed applicati nell'anno risultano adeguati (cfr. quesito n. 3.5 del questionario 2020 e quesito n. 6 del questionario 2021);

- il controllo di gestione NON è in grado di influenzare l'attività in corso di svolgimento determinando la riprogrammazione degli obiettivi (cfr. quesito n. 7 del questionario 2021);

- Il grado complessivo di raggiungimento degli obiettivi è medio.

### **4. CONTROLLO STRATEGICO**

Tale forma di controllo strettamente legata all'attività di programmazione strategica e di indirizzo politico-amministrativo, è finalizzata a verificare l'attuazione delle scelte effettuate nei documenti di programmazione degli organi di indirizzo.

Come precisato dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti, con deliberazione n. 13/SEZAUT/2018/FRG *“Il controllo strategico (art. 147-ter del TUEL) è diretto a valutare la programmazione alla luce dei risultati effettivamente ottenuti. L'eventuale scostamento tra gli esiti raggiunti e quelli previsti ha evidenti riflessi sulla politica dell'Ente locale che, in tal caso, modifica la programmazione strategica. La valutazione di congruenza tra obiettivi predefiniti e risultati ottenuti, si estende all'entità delle risorse a disposizione, ai tempi fissati per la realizzazione e alle procedure attivate in corso d'opera, senza dimenticare il ruolo attribuibile alle performances degli amministratori, alla valutazione delle scelte dei dirigenti e al grado di soddisfazione degli utenti”*.

In relazione agli esiti del controllo, relativo agli anni 2020 e 2021, si rileva che:

- Gli indicatori elaborati ed applicati dall'Ente risultano adeguati: al riguardo, si evidenzia un apprezzabile miglioramento tra le due annualità in esame (cfr. quesito n. 4.5 del questionario 2020 e quesito n. 5 del questionario 2021);
- La percentuale media di obiettivi strategici raggiunti è pari al 80% in entrambi gli esercizi (cfr. quesito n. 4.6 del questionario 2020 e quesito n. 6 del questionario 2021);

All'esito del controllo, non si rilevano criticità.

## **5. CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI**

Tale forma di controllo normato dall'articolo 147 *quinquies* del TUEL, come specificano le linee guida elaborate dalla Sezione per le autonomie, mira a verificare il rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari da parte dei responsabili del servizio finanziario, ai quali compete l'adozione delle linee di indirizzo e di coordinamento per l'ordinato svolgimento dei controlli finanziari e per l'attuazione delle misure di salvaguardia degli equilibri di bilancio.

La logica di questo tipo di controllo consiste, in particolare, nell'individuare i flussi informativi necessari all'Ente, affinché siano attivati tempestivamente i processi correttivi in grado di interrompere i *trend* gestionali incompatibili con le previsioni di bilancio e di ripristinare il corretto equilibrio dei saldi economici e finanziari (*ex multis*, deliberazioni di

questa Sezione nn. 210 e 228/2022/VSGC e nn. 64 e 65/2023/VSGC; Corte dei conti, Sezione di controllo per la Lombardia, deliberazioni n. 152 del 2020/VSGC e nn. 15, 33, 52, 70 e 79/2021/VSGC).

All'esito del controllo non si rilevano criticità, considerato, tra l'altro, che:

- Il controllo sugli equilibri finanziari è integrato con il controllo sugli organismi partecipati (cfr. quesito n. 5.1 del questionario 2020 e n. 1 del questionario 2021);
  
- la frequenza con cui gli Organi dell'Ente sono stati attivamente coinvolti nel controllo degli equilibri finanziari, risulta soddisfacente (cfr. quesito n. 5.3 del questionario 2020 e quesito n. 3 del questionario 2021);
  
- è stato assicurato che, in corso di esercizio, il programma dei pagamenti risultasse sempre compatibile con le disponibilità di cassa (cfr. quesito n. 5.6 del questionario 2020 e n. 6 del questionario 2021).

## **6. CONTROLLO SUGLI ORGANISMI PARTECIPATI**

Come specificano le linee guida elaborate dalla Sezione per le autonomie, la sesta sezione (Controllo sugli organismi partecipati) tende a verificare il grado di operatività della struttura dedicata al controllo sugli organismi partecipati, con specifici approfondimenti sugli indirizzi adottati, l'ambito del monitoraggio, i profili organizzativi e finanziari, la valutazione del rischio aziendale e la tipologia degli indicatori applicati.

In relazione agli esiti del controllo, relativo agli anni 2020 e 2021, l'unica criticità che si rileva attiene alla mancata predisposizione di una specifica struttura dedicata al controllo sugli organismi partecipati ai sensi dell'art. 147-quater, comma 1, TUEL (cfr. quesito n. 6.1 del questionario 2020 e n. 1 del questionario 2021).

Dalle risposte fornite agli altri quesiti della sezione in esame emerge che il funzionamento del controllo sugli organismi partecipati risulta adeguato, considerato, tra l'altro, che:

- sono stati definiti ogni anno gli indirizzi strategici ed operativi degli organismi strumentali dell'Ente;
  
- sono stati monitorati i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l'Ente e le sue società partecipate;

- è stata effettuata la conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati (art. 11, co. 6, lett. j), d.lgs. n. 118/2011);
- l'Ente ha regolarmente approvato e trasmesso le delibere di revisione ordinaria delle partecipazioni;
- è stato monitorato il grado di attuazione delle misure di razionalizzazione delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 20 del TUSP.

## 7. CONTROLLO SULLA QUALITA' DEI SERVIZI

Il controllo di qualità, come precisato dalla Sezione delle autonomie, misura l'erogazione delle prestazioni rispetto all'analisi dei bisogni, rapportando la soddisfazione degli stessi rispetto a standard predefiniti. In esso si procede alla rilevazione della c.d. *customer satisfaction*, in cui il compito dell'Amministrazione è dare risposte adeguate alle esigenze dei fruitori dei servizi.

Le disposizioni che esprimono tale principio, già presenti nell'ordinamento (D.lgs. n. 286/1999, al Capo III "Qualità dei servizi pubblici e carte dei servizi", art. 11, oltre ad alcune direttive ministeriali e della Presidenza del Consiglio), sono quelle dell'art. 147, co. 2, lett. e), del TUEL, che completa il controllo di qualità, all'interno di un sistema organico. La citata norma intende indirizzare l'organo preposto, eventualmente anche esterno all'Ente, verso verifiche di gradimento che non siano, come in passato, episodiche e saltuarie, ma metodiche e cadenzate, secondo un sistema organizzativo rinnovato, adatto a un modello di controllo che si attegga come una novità.

In relazione agli esiti del controllo, relativo agli anni 2020 e 2021, si rileva che:

- L'Ente NON ha pubblicato la Carta dei servizi (cfr. quesito n. 7.1 del questionario 2020 e quesito n. 1 del questionario 2021)
- Non sono stati pubblicati gli esiti delle indagini sulla soddisfazione degli utenti (cfr. quesito n. 7.8 del questionario 2020 e n. 8 del questionario 2021);
- L'Ente NON effettua confronti sistematici (*benchmarking*) con i livelli di qualità raggiunti da altre amministrazioni (cfr. quesito n. 7.9 del questionario 2020 e n. 9 del questionario 2021);

- Non sono previste forme di coinvolgimento attivo dei portatori di interesse (*stakeholders*) nella fase di definizione degli standard di qualità (cfr. quesito n. 7.10 del questionario 2020 e n. 10 del questionario 2021).

In considerazione delle criticità emerse, **il funzionamento del controllo sulla qualità dei servizi andrebbe implementato mediante la pubblicazione della Carta dei servizi, nonché mediante la pubblicazione dell'esito delle indagini sul grado di soddisfazione dell'utenza.**

## **8. APPENDICE LEGATA ALL' EMERGENZA SANITARIA COVID**

Tenuto conto della particolare fase emergenziale e degli effetti che tale situazione comporta per la gestione finanziaria degli Enti, con deliberazione n. 18/SEZAUT/2020/INPR, sono state, altresì, fissate "le linee di indirizzo per i controlli interni durante l'emergenza da COVID-19".

In particolare, precisa la Sezione delle Autonomie nella predetta deliberazione, *"l'emergenza sanitaria indotta dalla pandemia da COVID-19, senza precedenti per imprevedibilità degli esiti, per gravità, durata e dimensioni, ha aperto scenari inediti per gli enti del settore pubblico, mettendo a dura prova la loro finanza a causa degli evidenti e immediati suoi riflessi sulle entrate, sulle spese, sugli investimenti e, in definitiva, sugli equilibri di bilancio. Per affrontare la complessità, l'estensione e le criticità di tale situazione emergenziale, un contributo significativo, sotto il profilo finanziario e gestionale, può essere fornito dal sistema di controllo interno di ciascuna Amministrazione, al fine di rafforzare al massimo, in questo periodo, i processi di controllo"*.

In relazione agli esiti del controllo, relativo agli esercizi 2020 e 2021, si rileva che, nel corso del 2021, l'Ente ha risolto e superato tutte le principali criticità emerse durante l'esercizio precedente.

## **9. APPENDICE SUL LAVORO AGILE**

Tale sezione del questionario, introdotta dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 12/SEZAUT/2021/INPR per l'esercizio 2021, riguarda i controlli con riguardo al c.d. "smart working".

In particolare, secondo quanto affermato dalla Sezione delle Autonomie, la trattazione dei quesiti sul lavoro agile in una separata appendice è dettata dalla consapevolezza che tale nuovo approccio all'organizzazione del lavoro, fondato su aspetti di flessibilità, autonomia e collaborazione del dipendente, rimarrà, finita l'emergenza, una modalità alternativa allo svolgimento della prestazione lavorativa "in presenza".

Com'è noto, il percorso finalizzato alla regolamentazione del lavoro agile, al fine di renderlo una modalità ordinaria alternativa al lavoro "in presenza", è iniziato ben prima dell'insorgere dell'emergenza pandemica.

Invero, la Sezione delle autonomie specifica che l'art. 14 della legge n. 124/2015 aveva previsto obiettivi annuali per l'attuazione del "telelavoro"; la legge n. 81/2017 ha, poi, disciplinato l'articolazione flessibile del lavoro subordinato; la legge di bilancio 2019 (art. 1, comma 486, l. n. 145/2018) ha implementato la modalità di prestazione del lavoro in modalità "agile" per i genitori di figli ancora piccoli o che assistono un figlio con grave disabilità; inoltre, prima dell'emergenza da Covid-19, la direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 3/2017 aveva dettato le linee guida sul "lavoro agile" nella P.A., da ritenersi fondato su un approccio volontario ("previo accordo scritto tra le parti") e su modelli non vincolanti per le amministrazioni, cui era consentito disegnare autonomamente la concreta fase di attuazione.

Su tale contesto normativo ha impattato la legislazione emergenziale che, dapprima, ha previsto la modalità di lavoro agile, disciplinata dagli artt. 18-23 della legge n. 81/2017, per le c.d. "zone rosse" e poi, con il decreto "Cura Italia" (d.l. n. 18/2020, conv. dalla l. n. 27/2020) l'ha estesa a tutto il territorio nazionale, imponendolo per settori compatibili, prescindendo dall'accordo delle parti.

Con il decreto "Rilancio" (d.l. n. 34/2020) si è poi previsto che fino al 31 dicembre 2020 le Amministrazioni pubbliche avrebbero dovuto organizzare il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, mediante soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza, applicando il lavoro agile al 50% del personale impiegato in attività che possono essere svolte con queste modalità.

Da ultimo, La legge 3 luglio 2023, n. 85, nel convertire con modificazioni il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, ha previsto nuove norme strutturali sul lavoro agile e sullo *smart working*, che disciplinano l'accordo individuale e le modalità di comunicazione.

I datori di lavoro che adottano il lavoro agile devono stipulare un accordo scritto con il lavoratore e conservarlo per cinque anni. La comunicazione al Ministero del Lavoro riguardo ai lavoratori in modalità agile deve avvenire entro cinque giorni dall'inizio della prestazione o dall'ultimo giorno comunicato prima dell'estensione del periodo per le comunicazioni di proroga.

In relazione agli esiti del controllo, relativo agli anni 2020 e 2021, si rileva che **nessun lavoratore dipendente svolge la propria attività lavorativa in modalità agile** (cfr. quesiti nn. 9.1 e 9.2 del questionario 2020, e quesiti nn. 1 e 2 del questionario 2021): al riguardo, l'Ente non ha fornito maggiori dettagli circa le motivazioni di tale circostanza.

Pertanto, è necessario che l'Ente adotti misure necessarie a superare tempestivamente tale criticità.

## **10. APPENDICE SUL P.N.R.R. E P.I.A.O.**

Secondo quanto affermato dalla Sezione delle Autonomie, tale sezione del questionario, di nuova introduzione, vuole cogliere, sul versante dei controlli interni, le azioni dell'ente relative alla implementazione dello straordinario piano di investimenti pubblici, che individua negli enti locali importanti soggetti attuatori e in cui sono state inserite anche alcune domande relative al P.I.A.O., il nuovo strumento di pianificazione strategica ed operativa introdotto dall'art. 6 del d.l. n. 80/2021 (recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del PNRR e per l'efficienza della giustizia").

In relazione agli esiti del controllo, relativo all'anno 2021 (prima annualità sottoposta a tale tipologia di controllo), si rileva che l'Ente ha dichiarato di essere soggetto attuatore di interventi finanziati con fondi P.N.R.R. e, dalle risposte fornite ai quesiti della sezione in esame, emerge che sono state adottate tutte le misure previste dalla normativa al fine di garantire un adeguato controllo sull'impiego dei fondi.

## **11. SINTESI DELLE PRINCIPALI CRITICITÀ RILEVATE.**

- Si invita l'Ente a rendere accessibile la consultazione del regolamento sui controlli interni, mediante la pubblicazione sul sito istituzionale;

- In relazione al controllo di regolarità amministrativa e contabile, è opportuno che l'Ente provveda a sottoporre a controlli più stringenti i settori in cui sono emerse criticità nei precedenti esercizi, tenendo conto degli esiti del controllo di gestione e del controllo preventivo di regolarità contabile, relativi all'esercizio precedente;
- si invita l'Ente a migliorare il funzionamento del controllo sulla qualità dei servizi, mediante la pubblicazione della Carta dei servizi, nonché mediante la pubblicazione dell'esito delle indagini sul grado di soddisfazione dell'utenza.
- si invita l'Ente a adottare le misure necessarie a consentire lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana

ORDINA

che, a cura del servizio di supporto della Sezione di controllo, copia della presente deliberazione sia comunicata al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale nonché all'Organo di revisione del Comune di Aci Castello (CT),

e

che la medesima deliberazione sia pubblicata sul sito istituzionale dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato in Palermo nella Camera di consiglio del 6 febbraio 2024.

L'ESTENSORE

Antonino Catanzaro

II PRESIDENTE

Salvatore Pilato

Depositato in Segreteria il 15 febbraio 2024

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE